

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 394)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PITTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1972

Inserimento in ruolo dei dipendenti ospedalieri medici e non medici

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ospedali italiani oltre 15.000 incaricati medici e non medici lavorano in condizioni di estremo disagio a causa dell'incertezza del loro posto di lavoro. Tale disagio incide negativamente sul livello di assistenza agli infermi. Tenuto conto che i dipendenti medici e non medici, non di ruolo, hanno svolto così come svolgono le loro mansioni con competenza e zelo, assicurando la salute pubblica e la vita stessa degli Enti,

considerato che tale periodo di interinato, nei fatti, rappresenta il vaglio più ido-

neo a confermare il diritto al mantenimento del posto già occupato per incarico, considerato che il numero dei soli sanitari non di ruolo supera 14.000, considerato infine che il numero dei dipendenti amministrativi e sanitari supera di molto tale cifra e che l'ammontare delle spese richieste dall'attuazione dei concorsi di idoneità nazionale, per l'assunzione in ruolo degli appartenenti a dette categorie, sarebbe di oltre 10 miliardi, propongo il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale dipendente di enti ospedalieri, medico e non medico, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge, abbia ricoperto interinalmente per almeno sei mesi di ininterrotto servizio, posti presenti in pianta organica, è ammesso a soste-

nere il concorso per immissione nei ruoli, su scala regionale, per soli titoli.

Art. 2.

La Regione forma una graduatoria regionale per ciascun tipo di posto messo a concorso sulla base della domanda degli interessati corredata dei titoli di ammissione.

Art. 3.

Sono considerati vincitori gli aspiranti inclusi nelle suddette graduatorie fino al numero corrispettivo ai posti disponibili al momento del bando.

Art. 4.

Al personale che occupa i posti messi a concorso è attribuito un punteggio speciale di dieci punti per anno di servizio o per frazione di anno superiore a 5 mesi, valevole per accedere al posto occupato.

Art. 5.

Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie regionali, non dichiarati vincitori per l'esaurirsi dei posti, sono progressivamente immessi in ruolo, concordemente alla disponibilità annuale, verificata al primo settembre di ciascun anno, fino all'esaurimento delle graduatorie stesse.

Art. 6.

La Regione è tenuta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituite le commissioni giudicatrici, a reperire i posti disponibili negli ospedali e a fissare il bando di concorso con la scadenza della presentazione delle domande.

Art. 7.

La copertura finanziaria graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per i due terzi, sul bilancio della Regione per un terzo.